



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO “COMO LAKE PER LE RICERCHE IN FOTONICA” – “COMO LAKE INSTITUTE OF PHOTONICS” (CLIP)

*Emanato con Decreto rettorale 5 novembre 2024 n. 1190
Entrato in vigore il 5 novembre 2024*



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9048 - 9034 - 9035 - 9044 - 9045 - 9052
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: atenco@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Si riceve su appuntamento



**REGOLAMENTO DEL CENTRO “COMO LAKE PER LE RICERCHE IN
FOTONICA” – “COMO LAKE INSTITUTE OF PHOTONICS” (CLIP)**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro	3
Art. 2 - Sede del Centro	3
Art. 3 - Finalità del Centro.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	4
Art. 5 - Aderenti al Centro.....	4
Art. 6 - Organi del Centro	5
Art. 7 - Direttore Scientifico del Centro.....	5
Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro	5
Art. 9 - Finanziamenti	6
Art. 10 - Amministrazione.....	6
Art. 11 - Modifiche al regolamento.....	6
Art. 12 - Cessazione del Centro	6
Art. 13 - Norma di rinvio.....	6



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro "Como Lake per le Ricerche in Fotonica" – "Como Lake Institute of Photonics" (CLIP).

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento e dai dipartimenti associati oltre che da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità del Centro

1. Il Centro ha lo scopo di:
 - a. promuovere la ricerca fondamentale e applicata, a carattere interdisciplinare e con metodologie innovative, nelle seguenti aree tematiche:
 - **Fotonica per scienze e tecnologie quantistiche** quali metrologia, imaging, comunicazione e informazione quantistica, compresa la caratterizzazione e qualificazione tramite stati ottici classici e quantistici di rivelatori in grado di discernere il numero fotoni;
 - **Fotonica per lo studio e la modifica della materia**, inclusi ottica nonlineare ultraveloce, microlavorazione di materiali per ricerca e sviluppo (e.g. in microfluidica), spettroscopia lineare e nonlineare su larga parte dello spettro elettromagnetico (da frequenze Terahertz all'ultravioletto), analisi di fluorescenza anche con risoluzione temporale e controllo ottico di fenomeni estremi con potenziali applicazioni alla manifattura avanzata;
 - **Scienze e tecnologie fotoniche per metrologia**, quali pettini di frequenza, sistemi laser nonlineari e misure basate su scattering ed interferometria, con potenziali applicazioni nella scienza ambientale ed in astrofisica;
 - **Fotonica integrata e nanofotonica**, inclusi aspetti fondamentali e ricerche sperimentali in circuiti integrati ottici, plasmonica e metamateriali, comprendenti la progettazione e la caratterizzazione di superfici funzionalizzate passive ed attive;
 - **Biofotonica** e tecniche avanzate di spettroscopia di fluorescenza, con particolare riferimento alla caratterizzazione di dinamiche conformazionali di biomolecole, interazioni biomolecola ligando, fotofarmacologia, fotostabilità di principi attivi farmacologici naturali e sintetici e sistemi supramolecolari per la drug delivery.
 - b. contribuire alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline ricomprese nelle sue finalità;
 - c. sostenere le attività di terza missione dei ricercatori e docenti operanti nell'area fotonica, massimizzandone la visibilità e l'impatto e capitalizzando su una comprovata esperienza degli afferenti. In particolare, si fa riferimento ad attività quali scuole estive, corsi di aggiornamento, manifestazioni e mostre e ad altre eventuali attività di outreach e coinvolgimento del pubblico;
 - d. sviluppare rapporti con altre istituzioni di ricerca in Italia, anche predisponendo progetti a livello locale e nazionale;
 - e. promuovere e sviluppare accordi internazionali con università ed enti di ricerca esteri;
 - f. stimolare la sensibilità del territorio ed in particolare dei giovani, degli amministratori locali e dei media verso le tematiche di studio anche, in collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati, con particolare riferimento agli operatori presenti sul territorio dell'Insubria;
 - g. favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze acquisite e dei risultati delle ricerche intraprese mediante comunicazioni, convegni, corsi, iniziative editoriali, pubblicistiche ed



espositive, nonché ogni altro programma formativo ed informativo utile al perseguimento delle sue finalità;

- h. provvedere all'acquisizione e gestione di apparecchiature, strumenti scientifici e servizi tecnico-amministrativi in dotazione al Centro, nonché al reperimento di spazi idonei alle attività del Centro, coerentemente con la strutturazione multipolare dell'Ateneo.

Art. 4 - Attività del Centro

1. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati scuole, seminari, mostre, workshops e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati e associazioni con interessi convergenti.
2. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dai finanziatori potranno essere istituiti premi di ricerca o borse di studio.
3. Rientra tra le attività del Centro la possibilità di curare la pubblicazione di articoli, atti di convegni, manuali e qualunque materiale audiovisivo sugli argomenti elencati nell'articolo 3.
4. Ogni anno il Centro dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 5 - Aderenti al Centro

1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti, possono aderire al Centro:
 - a. professori e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria, nonché di altri Atenei italiani e stranieri esperti delle materie di competenza del centro;
 - b. studiosi afferenti a centri di ricerca ed enti pubblici e/o privati esperti delle materie di competenza del centro;
 - c. studenti di dottorato italiani e stranieri esperti delle materie di competenza del centro.
2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e dalla descrizione dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico del Centro. Contro il diniego decidono definitivamente gli organi accademici competenti.
3. I componenti del Centro che sono esterni all'Università degli Studi dell'Insubria possono esprimere solo parere consultivo sulle materie oggetto di deliberazione da parte del Centro e non concorrono alla formazione del numero legale.
4. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
5. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
6. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università.
7. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro.



Art. 6 - Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:
 - a. il Direttore Scientifico;
 - b. il Consiglio Scientifico.

Art. 7 - Direttore Scientifico del Centro

1. Il Direttore Scientifico è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i professori di ruolo di I e II fascia e i ricercatori dell'Università dell'Insubria aderenti al Centro ed esterni al Consiglio stesso. Il Direttore Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro, dura in carica un triennio e può essere rieletto; almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede all'elezione del Direttore Scientifico. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.
2. Il Direttore scientifico:
 - a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità accademiche, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Scientifico;
 - c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
 - d. predispone e sottopone al Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Centro, la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
 - e. designa un Vice Direttore tra i professori o ricercatori aderenti al Centro, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.

Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico e da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i Professori e Ricercatori membri del Centro. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni
2. Il Consiglio Scientifico:
 - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
 - c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.
3. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente più della metà dei membri. Le riunioni del Consiglio Scientifico possono essere svolte anche in modo telematico. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.



Art. 9 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con finanziamenti derivanti da:
 - a. contributi assegnati da Dipartimenti o Ateneo;
 - b. contributi di Enti e privati;
 - c. contributi derivati da Progetti di Ricerca.

Art. 10 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia.

Art. 11 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico del Centro con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

Art. 12 - Cessazione del Centro

1. Il centro cessa su proposta degli aderenti, con delibera approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 e comunicata agli organi accademici competenti e nei casi stabiliti dall'Art. 62 dello Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria.